

MISURA 226 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI

Riferimento normativo

Articolo 36, lettera b), punto vi) e Articolo 48 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La misura prevede interventi di ricostituzione di foreste le cui superfici sono state percorse dal fuoco e/o distrutte da altre calamità naturali e la realizzazione di investimenti finalizzati ad un'efficace azione di difesa dei boschi dal rischio incendio di carattere attivo e preventivo. Tali tipologie di intervento rivestono un'importante valenza ambientale, tutelando il patrimonio forestale e salvaguardando le molteplici funzioni ad esso attribuite. In particolare, il contributo della misura alle strategie dell'asse 2, è particolarmente significativo proprio in relazione ai valori ecologico - ambientali e paesaggistici che i suoli e soprassuoli forestali ricoprono e che risultano permeanti la complessa politica regionale di sostegno del settore forestale.

La tutela delle foreste e dei boschi contribuirà, inoltre, alla riduzione delle emissioni di gas-serra e alla salvaguardia dall'effetto di deposito di carbonio degli stessi.

Anche i boschi di proprietà privata, che concorrono al pari di quelli di proprietà pubblica alla gestione sostenibile e ad un ruolo multifunzionale delle foreste, rappresentano una risorsa di primaria importanza nel contesto delle dotazioni di capitale fisico delle zone rurali.

In particolare, il sostegno per la ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi e calamità naturali (terremoti, frane, inondazioni, valanghe) e per l'introduzione di adeguati sistemi di prevenzione, risulta finalizzato ad elevare i livelli:

- di mantenimento/incremento della biodiversità;
- di protezione ambientale e prevenzione delle calamità naturali ;
- di miglioramento del ciclo globale del carbonio;
- di riduzione del rischio idro-geologico e di difesa contro l'erosione;
- di sviluppo economico delle zone rurali.

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse

La misura contribuisce anche al conseguimento dell'obiettivo specifico "conservazione della biodiversità" e "contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici, attraverso l'aumento dell'assorbimento della CO₂".

Essa reca, inoltre, un ulteriore importante contributo alle strategie dell'asse 1, in relazione alla reintegrazione delle risorse forestali anche sotto l'aspetto più direttamente economico-produttivo ed al conseguente sostegno al potenziamento del capitale fisico della filiera forestale regionale.

Obiettivi specifici

- ricostituzione dei popolamenti danneggiati da incendi e calamità naturali (frane, smottamenti, terremoti, valanghe ed inondazioni) e volti a garantire la ricostituzione di un'adeguata copertura vegetale;
- prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (con la esclusione degli interventi di estinzione) ;
- prevenzione dalle calamità naturali che interessano i boschi.

Descrizione della misura

La misura si articola nelle Linee di Azione di seguito descritte.

Azione A) - Ricostituzione di boschi danneggiati da disastri naturali (frane, alluvioni) e dagli incendi

L'azione è finalizzata alla ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e dagli incendi. L'obiettivo è quello di velocizzare il ripristino delle condizioni di efficienza funzionale preesistenti o comunque di riattivare opportunamente le dinamiche naturali capaci di riportare in breve alla ricostituzione di un efficiente soprassuolo forestale.

Le tipologie di intervento ammissibili sono una o più delle seguenti:

- bonifica dell'area interessata (taglio ed asportazione delle piante con vitalità compromessa ed eventuale inerbimento limitatamente alle situazioni in cui si possono instaurare fenomeni di erosione superficiale del suolo per l'assenza di copertura vegetale);
- rinvigorismento della rinnovazione agamica;
- rivitalizzazione delle ceppaie (nel caso dei boschi di latifoglie) e/o rinfoltimento;
- reimpianto con specie adatte alle caratteristiche del luogo ed alle condizioni stagionali determinatesi a seguito del disastro/incendio, nelle aree in cui non esistono fenomeni di ricolonizzazione naturale del suolo con l'impiego di specie autoctone;
- operazioni di ingegneria naturalistica volte alla stabilizzazione delle zone in dissesto;
- cure colturali, per i primi due anni dall'impianto, per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora.

Azione B) - Interventi finalizzati alla prevenzione incendi (solo nelle zone a medio ed alto rischio di incendio)

Nell'ambito degli strumenti di prevenzione non possono essere tralasciati gli interventi finalizzati alla creazione o manutenzione dei viali parafuoco, della viabilità di servizio e dei punti d'acqua utilizzabili ai fini antincendio e la ripulitura straordinaria delle fasce boscate ed arbustive poste lungo la rete viaria al fine di ridurre le possibilità di innesco e di propagazione degli incendi.

Le tipologie di intervento ammissibili, da finanziare qualora previste nell'ambito di piani elaborati in attuazione dell'azione b, sono le seguenti:

- realizzazione, sistemazione e miglioramento di punti di approvvigionamento idrico per finalità antincendio;
- creazione e avvio delle operazioni di manutenzione delle fasce antincendio e della viabilità interne ed esterna di superfici a rischio di incendio;

- interventi colturali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi quali:
 - o ripulitura di vegetazione infestante;
 - o decespugliamenti;
 - o spalcatore;
 - o sfolli;
 - o diradamenti.

Localizzazione

Il campo di applicazione della presente misura è limitato alle macro-aree di intervento D3 (Aree montane), D2 (Collina rurale) D1, in ordine di priorità decrescente.

La Linea di Azione A), per gli interventi di ricostituzione boschiva, viene applicata relativamente ai boschi percorsi dal fuoco, secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000.

La Linea di Azione B), per le tipologie di azione finalizzate alle attività di prevenzione, si applica limitatamente del territorio regionale classificate a “medio - alto rischio di incendio”, come definite dal Reg. n. 2158/92/CEE, dai Programmi annuali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Molise (ai sensi della Legge 353/2000) e della Legge Forestale della Regione Molise (legge 6/2000)

Beneficiari

Regione Molise, Comuni o loro associazioni, Amministrazioni separate – usi civici, Privati detentori di superfici forestali nelle forme consentite dalla vigente normative nazionali.

Gli interventi possono essere attuati anche nelle aree forestali di proprietà pubblica e demaniali come previsto all'articolo 42, punto 1) del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Condizioni di ammissibilità

Superficie di intervento

Al fine della definizione delle superfici minime di intervento e delle caratteristiche minime della tipologia di imboscamento da realizzare, si adottano le definizioni seguenti.

Per “foresta” si intende un’area di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10% o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di rimboscamento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10% e i cui alberi hanno un’altezza inferiore a cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell’azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione.

Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.

Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettari. La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi. Ne sono invece escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o di sistemi agroforestali. Sono parimenti esclusi i parchi e giardini urbani.

Per "zona boschiva" si intende un'area non classificata come "foresta", di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10% o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Entità e intensità dell'aiuto

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Intensità dell'aiuto

- Azione A) - ricostituzione di boschi danneggiati da calamità naturali e dagli incendi: pari al 100% per la Regione Molise ed altri enti pubblici; pari all'80% per i privati;
- Azione B) - interventi finalizzati alla prevenzione: pari al 100% per la Regione Molise ed altri enti pubblici; pari all'80% per i privati;

I contributi saranno liquidati sulla base della spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile:

Azione A) - ricostituzione di boschi danneggiati da calamità naturali e dagli incendi:

- Sono riconosciuti ammissibili i costi per l'esecuzione degli interventi, da determinarsi sulla base di computi metrici-estimativi redatti sulla base dei prezzi unitari indicati nei vigenti prezziari regionali, comprensivi delle spese di progettazione, direzione lavori e spese generali nel limite complessivo del 10%.

Azione B) - interventi infrastrutturali finalizzati alla prevenzione

- Sono riconosciuti ammissibili i costi per l'esecuzione degli interventi, da determinarsi sulla base di computi metrici-estimativi redatti sulla base dei prezzi unitari indicati nei vigenti prezziari regionali, per:
 - o costruzione e manutenzione straordinaria della viabilità forestale;
 - o realizzazione, sistemazione e miglioramento di punti di approvvigionamento idrico per finalità antincendio;
 - o creazione e/o manutenzione di fasce antincendio lungo il perimetro e la viabilità interna ed esterna di superfici a rischio di incendio;
 - o spese di progettazione, direzione lavori e spese generali nel limite complessivo del 10%.

Gli importi delle spese ammissibili saranno verificati a consuntivo dalla Regione, sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione; per eventuali investimenti in natura il riconoscimento avverrà secondo quanto disposto dall'art. 54 del Reg. (CE) n° 1974/06. L'esito della verifica finale determina l'entità della spesa effettiva ammessa a contributo, nei limiti delle intensità di aiuto indicate.

Coerenza demarcazione e complementarità con altri interventi di sostegno pubblico

Gli interventi sono coerenti rispetto a quanto previsto dai Programmi annuali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Molise (ai sensi della Legge 353/2000) e dal Documento "Linee di indirizzo per la programmazione regionale nel settore forestale" approvato dalla Giunta Regionale.

Gli interventi nel settore forestale sono conformi al quadro di riferimento nazionale (Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57"; Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 recante "Linee guida di programmazione forestale"), al Piano Forestale Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n°285 del 29 luglio 2003, dichiarato conforme al DM 16 giugno 2005 con Delibera della Giunta Regionale n. 1474 del 31 ottobre 2005, ed al Piano Regionale per la previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con DGR 828 del 31 maggio 2004 e DGR 529 del 14 maggio 2007. Tale quadro contribuisce al rispetto degli impegni assunti dall'Italia e dall'Unione Europea a livello internazionale e in sede di conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

La Regione garantirà la conformità degli interventi previsti dalla presente misura al Piano Forestale Regionale ed al Piano Regionale AIB.

Il FESR non finanzia le stesse tipologie di intervento previste dalla presente misura.

Modalità attuative

Gli interventi attuati direttamente dalla Regione saranno individuati mediante un apposito programma di attuazione della presente misura, predisposto di concerto tra le Direzioni regionali competenti ed approvato dalla Giunta Regionale. Gli interventi che interessano altre superfici forestali, pubbliche e private, saranno individuati mediante bandi emanati dalla Regione.

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni (QCMV)

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Ettari di terreno danneggiato o percorso dal fuoco rimboschito	923
	Numero di interventi di prevenzione / ricostituzione	92
	Volume totale degli investimenti	7,0
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo (ettari) (a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (c) ad attenuare i cambiamenti climatici	923
Impatto	Inversione della tendenza al declino della biodiversità: - Numero di specie vegetali in Molise incluse nelle liste rosse rispetto alle esistenti; - Popolazione di uccelli in terreni agricoli (num specie)	17.28% 65
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario; - Superficie forestale totale : stato e variazione; - Estensione del territorio forestale sottoposto a gestione; - % SAU compresa nella sperimentazione di SIC e ZPS; - Superficie forestale sotto rete Natura 2000.	2.000 500 33% 10.000